



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2013

L'anno **2014**, il mese di **Aprile**, il giorno tre, alle ore 11,30, nei locali della sede del Comune di Siderno, si è riunita la delegazione trattante giusta convocazione del 02/04/2014, composta come appresso dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti di parte sindacale, ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI), parte economica e normativa anno 2013.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente: dr.ssa Caterina Paola Romanò

Componente: geom. Giuseppe Falvo

Componente: dr. Giuseppe Canino

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Signori:

Romania Cesira
Mazzone Gaetano
Galluzzo Michele
Marzano Rocco
Megna Giuseppe

Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

Manunta Franco	CGIL – FP
Pettè Antonio	CSA – Regioni e Autonomie Locali
Mileto Gaetano	CSA– Regioni e Autonomie Locali
Lopresti Rosanna	DICCAP

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

COMPOSTA come sopra e nelle persone presenti in data odierna;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 5 del CCNL 1/04/1999 e ss. mm. e ii., si deve procedere alla stipula del CCDI, parte economica anno 2013;

VISTO il CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali del personale dipendente non dirigente – biennio economico 2008/2009 -, sottoscritto in via definitiva in data 31/07/2009;

VISTO l'allegato "A" denominato "Calcolo del fondo dipendenti risorse stabili e variabili – anno 2013" che riporta l'ammontare delle risorse finanziarie, parte stabile e variabile;

DEFINISCE E SOTTOSCRIVE

Ai sensi dell'art. 4 del CCNL dell' 1/04/1999 e ss.mm. e ii., il C.C.D.I.- accordo economico anno 2013, come appresso trascritto:

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Campo di applicazione e durata

- 1 Il presente Contratto Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, al personale comandato, distaccato e/o a qualsiasi titolo utilizzato e disciplina la ripartizione ed i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie quantificate dallo specifico fondo di produttività, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge, dal CCNL e dagli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell'Ente.
- 2 Il presente Contratto Decentrato per la parte economica ha validità per l'anno 2013, Sono comunque fatte salve le eventuali modifiche o integrazioni derivanti da:
 - a) specifiche disposizioni del CCNL;
 - b) ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - c) volontà delle parti di rivederne le condizioni.
- 3 Le parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione ed i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie quantificate dallo specifico fondo di produttività, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge, dal CCNL e dagli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell'Ente.

Art. 2

Lavoro straordinario

1. L'effettuazione del lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione formale, debitamente motivata, da parte del Responsabile del Settore ed è finalizzata a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, straordinarie, non prevedibili e non programmabili.
2. Il fondo per il lavoro straordinario è ripartito annualmente per budget ai Settori, dandone tempestiva comunicazione alle OO. SS. ed alla RSU.
3. All'obbligo della prestazione di lavoro straordinario deve corrispondere la concreta disponibilità delle corrispettive risorse economiche. Ad esclusiva domanda del dipendente interessato, il lavoro straordinario preventivamente autorizzato può essere fruito come riposo compensativo o tramite l'istituto della banca delle ore, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia.

TITOLO II **IL TRATTAMENTO ECONOMICO**

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013 è stato quantificato secondo la disciplina dei CCNL (art. 15 del CCNL 1/04/1999, art. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, art. 4 CCNL 09/05/2006, art. 8 del CCNL 11/04/2008 e art. 4 CCNL 31/07/2009), con determinazione **R.G. n. 901 del 14.11.2013** (allegato A) a firma del Responsabile Settore III economico – Finanziario.

2. Le risorse finanziarie, indicate nel predetto allegato "A", devono essere erogate, secondo i principi ed i criteri individuati nel presente C.C.D.I.
3. Le risorse "stabili" residue, decurtate delle somme destinate per:
 - a. progressioni economiche;
 - b. indennità di comparto;
 - c. risorse ex VIII qualifica;
 - d. risorse per riclassificazione personale di vigilanza;saranno utilizzate per compensare effettivi e significativi miglioramenti quali – quantitativi delle prestazioni lavorative del personale dipendente correlati ai servizi istituzionali.
4. Le somme non utilizzate e non attribuite in sede di liquidazione degli istituti contrattuali incrementano il fondo complessivo destinato alla produttività individuale e collettiva.
5. In caso di insufficienza di somme da destinare a soddisfare i singoli istituti contrattuali, disciplinati dal presente CCDI, la parti concordano di autorizzare la riduzione percentuale proporzionale di tutti gli stanziamenti destinati ai medesimi istituti, fino alla concorrenza delle somme finanziate.

Art. 4

Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale

Gli istituti contrattuali devono essere finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia dell'ente e di qualità dei servizi erogati. I relativi compensi devono essere correlati al merito rafforzando, in sede di applicazione, la finalità di valorizzare il personale e stimolarlo verso la realizzazione degli obiettivi dell'Ente.

Art. 5

Risorse per compensare la performance individuale e organizzativa

1. Per l'anno 2013 saranno erogati compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, secondo quanto stabilito con delibera C.S. n. 97/2013.
2. Le risorse residue, derivanti dalla distribuzione della totalità degli istituti contrattuali disciplinati dal presente contratto, saranno destinate per l'anno 2013 al finanziamento della produttività. Saranno, altresì, destinati alla produttività dell'anno 2013, tutte le economie provenienti dalla distribuzione degli istituti contrattuali dell'anno 2012.
3. **Le risorse destinate alla produttività per l'anno 2013, scontano il recupero disposto con delibera del C.S. n° 203 del 21 novembre 2013(1° rata annuale di 5 di € 28.314,00);**
4. Con deliberazione C.S. n. 104 del 08/08/2013, è stato incrementato il fondo ai sensi dell'art. 15 comma 5, per una somma di **€ 12.000,00**.

Art. 6

Indennità di rischio

Per rischio si intende "la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione".

Le prestazioni a "rischio" individuate sono le seguenti:

- 1) Prestazioni di lavoro che comportano contatto diretto con solventi, detersivi, prodotti chimici per la pulizia e loro composti derivati e residui;
- 2) Lavori di manutenzione stradale e segnaletica con presenza di traffico;
- 3) Inumazione ed esumazione di salme;
- 4) Trasporti con automezzi di persone e/o cose;
- 5) Lavori di fogna, canali, sentine, pozzi, gallerie, nonché attività di manutenzione e pulizia camerette di sollevamento e impianti di depurazione;
- 6) Prestazioni di lavori che comportano l'uso di scale, autoscale e cestelli;
- 7) Prestazioni di lavoro su impianti elettrici in tensione;

- 8) Prestazioni di lavoro che comportano l'impiego di motocompressori, trince, mole, decespugliatori e attrezzi similari;
- 9) Prestazioni di lavoro che comportano la movimentazione di carichi pesanti e/o voluminosi;

L'indennità

- Viene riconosciuta in favore del personale appartenente alle categorie A e B che svolge effettivamente, in modo diretto e continuativo, attività corrispondenti a quelle descritte ai precedenti commi;
- E' pari ad € 30,00 lorde per n. 26 giornate mensili di esposizione a "rischio".

Lo svolgimento di specifiche attività di rischio deve essere illustrato ed attestato dal Responsabile del Settore competente per ogni periodo di riferimento;

Le risorse destinate per l'anno 2013 al finanziamento dell'indennità di rischio sono pari ad € 8.600,00.

Art. 7 Indennità di disagio



L'indennità di disagio, di cui all'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti, che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale.

Per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate devono intendersi quelle attività lavorative che per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalità di effettuazione prestazione lavorativa), recano disagio al lavoratore rispetto all'ordinaria organizzazione dell'Ente in quanto svolte in condizioni difficili e/o faticose sia rispetto a quelle svolte da altri profili professionali della stessa categoria sia rispetto alle diverse condizioni ambientali nelle quali può operare.

I fattori di disagio e le specifiche prestazioni lavorative sono individuate per come specificato nella tabella che segue:

FATTORI DI DISAGIO	PRESTAZIONI LAVORATIVE
Orario spezzato	Attività svolte con continuità e sistematicità in orari diversi (articolati/spezzati) da quelli stabiliti dalla norma e che non rientrano nella turnazione: custodi servizi di custodia
Funzioni plurime	

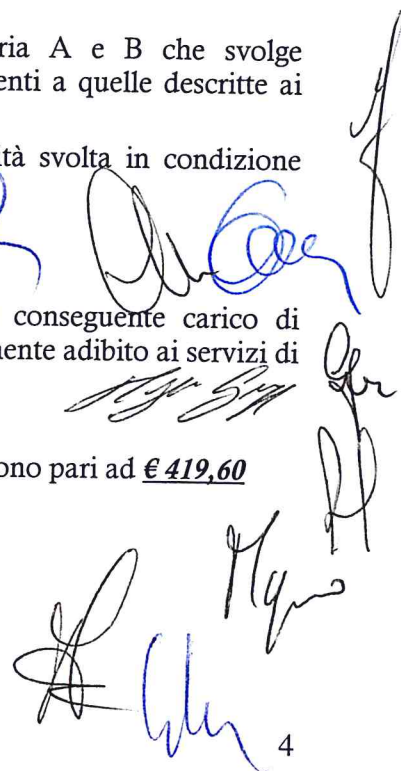
L'indennità di disagio è corrisposta unicamente al personale di Categoria A e B che svolge effettivamente, in modo diretto e continuativo, attività lavorative corrispondenti a quelle descritte ai precedenti commi.

E' pari ad € 30,00 lorde per n. 26 giornate mensili di esposizioni ad attività svolta in condizione disagiata.

Non è cumulabile con l'indennità di rischio.

Tale indennità, certificata dal Responsabile della struttura interessata con conseguente carico di responsabilità, compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 3.

Le risorse destinate per l'anno 2013 al finanziamento dell'indennità di disagio sono pari ad € 419,60



Art. 8
Indennità di turno

1. Ai sensi dell'art. 22 del CCNL 14/09/2000, l'Amministrazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionale, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in regime di turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'Ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero continuativo di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
6. turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c del CCNL 14/09/2000;
7. turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c del CCNL 14/09/2000 ;
8. turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c del CCNL 14/09/2000;
9. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
10. Essa viene corrisposta previa attestazione del Dirigente con conseguente carico di responsabilità.
11. Le risorse per la remunerazione della indennità di turno sono quantificate in € 13.800,00.

Art. 9
PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

1. L'indennità di responsabilità compensa l'eventuale ed effettivo esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006.
2. L'attribuzione delle specifiche funzioni di responsabilità deve risultare da preventivo formale provvedimento del responsabile al quale spetta anche la liquidazione del relativo compenso.

1- COMPENSI PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE B, C, D – ART. 36, COMMA 2, DEL CCNL DEL 22/01/2004

Gli incentivi, previsti dall'art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL, come aggiunto dall'art. 36 del CCNL 21/1/2004, sono destinati a compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, D, a cui, con atto formale, siano state attribuite le seguenti qualifiche, funzioni, compiti o responsabilità:

qualifiche di ufficiale di Stato Civile e anagrafe, di ufficiale elettorale;
di responsabile dei tributi, secondo le vigenti previsioni legislative;
compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici, agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;

La individuazione dei lavoratori eventualmente interessati alla disciplina del comma 1, non può realizzarsi con un generico riferimento a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività ma

unicamente a quello formalmente investito di quelle particolari funzioni che danno titolo al compenso, sulla base dei criteri applicativi definiti nella sede decentrata.

Tale compenso non può essere erogato ai dipendenti che percepiscono le indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 1.4.1999.

Il compenso è previsto nella misura di € 300,00 annui lordi, è corrisposto in misura proporzionale all'effettivo svolgimento delle funzioni.

Il Servizio Personale provvederà alla corresponsione della indennità annualmente, previa comunicazione dei Responsabili corredata degli atti formali di attribuzione delle varie Responsabilità.

INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 17 LETT. F) CCNL 1.4.1999

E' indennizzato l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale delle cat. B, C e D.

La previsione delle suddette indennità cesserà di aver efficacia alla data del 31/12/2013. Per l'anno 2014 le nuove fattispecie di specifiche responsabilità remunerabili saranno quelle determinate in sede di CCDI 2014. La decorrenza è riconosciuta nel 01/01/2014.

Tale compenso non può essere erogato ai dipendenti che percepiscono le indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL 1.4.1999.

Per il personale di Cat. D) si individuano le seguenti posizioni di responsabilità. La corresponsione dei compensi come di seguito indicati è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate e al possesso di almeno 2 dei 3 requisiti previsti.

SPECIFICHE RESPONSABILITA' AFFIDATE AL PERSONALE DELLA CATEGORIA D	COMPENSI ANNUI
1) Responsabilità di una struttura organizzativa formalizzata (servizio/ufficio) e/o <u>coordinamento di personale di categoria pari o inferiore;</u>	<u>€ 2.400,00</u> annue se riferita al possesso di tutti i requisiti
2) affidamento di un significativo numero di tipologie di procedimenti amministrativi;	<u>€ 2.000,00</u> annue se riferita al possesso di 2 requisiti
3) incarico di sostituzione, in via ordinaria, del responsabile di posizione organizzativa per assenza o impedimento di questi	

Per personale di Cat. C e B si individuano le seguenti posizioni di responsabilità

Compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C	Compensi Annui
Personale di categoria "C" responsabile strutture organizzative intermedia semplice – responsabile di più procedimenti e/o coordinamento di operatori di categoria pari o inferiore	<u>€ 2.000,00</u>
Responsabilità riferite a personale di categoria B, individuate dal Responsabile di Settore, per coordinamento, formalmente affidato, di squadre operai (Capi Opera) e/o Responsabilità di procedimento amministrativo semplice.	<u>€ 1.300,00</u>

Le somme per la remunerazione delle presenti indennità (art. 9) sono quantificate in **€ 53.240,00;**

Indennità di Reperibilità

1. Ai sensi dell'art. 23 del CCNL 14/09/2000 nell'Ente è istituito il servizio di reperibilità per i servizi di pronto intervento di competenza dei seguenti settori: Polizia Locale (fine secondo turno) e Ufficio Tecnico. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. La remunerazione è raddoppiata in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese. L'Ente assicura la rotazione tra più soggetti anche volontari. Il dipendente in reperibilità, a chiamata, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nel tempo massimo di 30 minuti. In caso di indisposizione o per altri motivi che non permettono la disponibilità del dipendente interessato al pronto intervento, la prevista indennità di reperibilità non è corrisposta. In caso di assenza dal servizio, l'indennità di reperibilità non è dovuta.
3. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata. Qualora la pronta reperibilità coincide con la domenica o comunque con un giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
4. L'indennità di reperibilità viene corrisposta previa attestazione del Responsabile con conseguente carico di responsabilità.;
5. Le risorse per la remunerazione della indennità di reperibilità sono quantificate in **€ 16.000,00**.

Art. 11

Indennità di maneggio valori

1. L'indennità giornaliera per maneggio valori compete al personale adibito in via continuativa ad un servizio che comporta l'effettivo e diretto maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse al pagamento. Ai fini di tale indennità, sono da ritenersi valori:
 - a) buoni o mandati di prelevamento contanti,
 - b) assegni circolari depositati per procedure di gara,
 - c) buoni pasto, marche da bollo, francobolli, marche interne di riscossione diritti di segreteria.
2. Non compete al personale cui è conferita la gestione amministrativa e contabile del servizio di appartenenza, che ha la sola responsabilità giuridica della riscossione o dei pagamenti e non anche il maneggio valori.
3. L'indennità giornaliera, proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, è stabilita nella seguente misura:

Maneggio mensile valori		Importo giornaliero indennità Euro
da Euro	ad Euro	
0,00	549,00	0,70
549,01	6.000,00	0,90
Oltre 6.000,00		1,50

4. Tale indennità spetta, previa attestazione del dirigente con conseguente carico di responsabilità, per i soli periodi di svolgimento effettivo del servizio con esclusione, comunque, dei periodi di assenza per qualunque motivo.
5. Le risorse per la remunerazione della indennità di maneggio valori sono quantificate in **€ 1.500,00**.

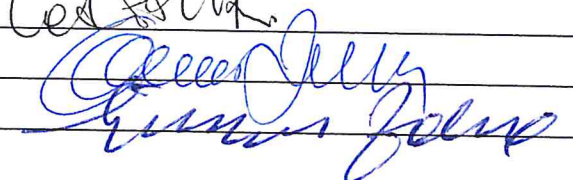
Art. 12

Indennità per orario notturno, festivo e festivo notturno

1. E' assicurato il trattamento accessorio per l'attività prestata in giorno festivo o in orario ordinario notturno o festivo notturno secondo quanto previsto integralmente dall'art. 24 del CCNL del 14/09/2000, così come modificato dall'art. 14 del CCNL del 05/10/2001.
2. Le risorse per la remunerazione della indennità di cui al comma 1 sono quantificate in € 1.000,00.

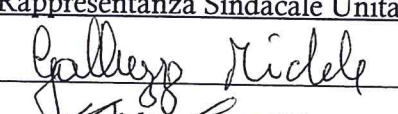
Letto, confermato e sottoscritto.

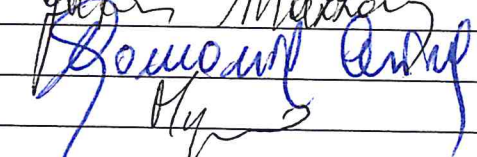
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

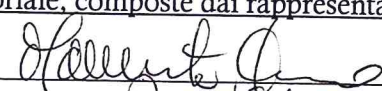
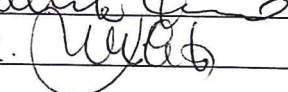
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Signori:





Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

FA CGIL 
CSA Regioni A.A.L.L. 
DICCAP SUIPA 